

**SISTEMA DEI SERVIZI TARIFFATI  
DI ARPA LOMBARDIA – PARTE NORMATIVA**

**In vigore dal 01.01.2020**

*INDICE*

**Art. 1 – Principi generali**

**Art. 2 – Corrispettivi per le attività onerose**

**Art. 3 – Prestazioni a vacanza**

**Art. 4 – Prestazioni erogate mediante convenzione**

**Art. 5 – Prestazioni a favore di particolari soggetti**

**Art. 6 – Revisione e aggiornamento**

**Art. 7 – Imposta sul Valore Aggiunto**

**Art. 8 – Entrata in vigore**

## **Art. 1 – Principi generali.**

1. Il presente Tariffario individua le tariffe delle prestazioni che ARPA rende a soggetti pubblici e privati a titolo oneroso, in applicazione delle disposizioni normative vigenti.
2. Esso persegue gli obiettivi di legalità, trasparenza, semplificazione dell'azione amministrativa, efficacia, efficienza e buon andamento dell'Amministrazione Pubblica, ed attua i seguenti principi normativi:
  - L. 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", art. 15 "Modalità di finanziamento" che individua le categorie di prestazioni con oneri a carico dei soggetti interessati disponendo, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali, l'applicazione dei sistemi di tariffazioni delle prestazioni di ogni singola ARPA, approvati dalle rispettive regioni o province autonome.
  - il Principio di responsabilità ambientale "chi inquina paga", introdotto con la Direttiva 2004/35/CE, attuata dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2004" che all'art. 4, dispone *"gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche"*. L'attuazione di tale principio comporta che i costi per il ripristino e la tutela ambientali non debbano ricadere sulla collettività ma vengano imputati al soggetto che ha un rapporto di interesse economico con l'area sulla quale incombe rischio o compromissione ambientale;
  - il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'art. 3 ter. Principio dell'azione ambientale: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persona e fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee regolano la politica della comunità in materia ambientale;
  - la legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", con specifico

riferimento all'art 24 "Fonti di finanziamento", comma 1, lett. c), che menziona, tra le entrate dell'ARPA, anche i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le finalità istituzionali.

#### **Art. 2 – Corrispettivo per le attività onerose.**

1. I corrispettivi per le attività onerose individuate ai sensi della normativa vigente, e con specifico riferimento alla sopra richiamata disposizione ex art. 15 Legge 132/2016, sono determinati dal presente Tariffario.
2. Nel caso in cui, per l'esecuzione di una attività, ARPA debba acquisire prestazione laboratoristica presso un soggetto esterno, i costi vivi di tale servizio saranno imputati al soggetto interessato, in aggiunta a quelli determinati sulla base del presente Tariffario per le prestazioni erogate direttamente da ARPA.

Per le attività svolte fuori dai confini regionali, alle tariffe previste per le prestazioni saranno aggiunti i costi a rimborso delle spese vive sostenute dal personale ARPA per le trasferte.

#### **Art. 3 – Prestazioni a vacanza.**

1. Le prestazioni a vacanza sono riferite ad attività complementari non riconducibili a predefinite voci di Tariffario e valorizzate sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse garantite dall'Agenzia.
2. L'importo delle prestazioni di cui al comma 1 viene determinato sulla base del costo orario del personale impegnato nelle attività e viene comunicato al soggetto interessato, unitamente, ove necessario, alla documentazione degli altri costi sostenuti. Il costo orario del personale è indicato nel Tariffario alla sezione "voci comuni".
3. Il costo del personale può essere assoggettato alle seguenti maggiorazioni:
  - a) maggiorazione per prestazioni rese in orario notturno (tra le 20.00 e le 8.00) 50%;
  - b) maggiorazione per prestazioni rese in giorni festivi 50%.

#### **Art. 4 – Prestazioni erogate mediante convenzione.**

Qualora l'esecuzione delle attività di ARPA venga disciplinata a mezzo di specifica convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Per le prestazioni analitiche di laboratorio il cui corrispettivo superi i 30.000 euro, si applica uno sconto del 15% sulla somma eccedente il predetto valore.
2. Per le imprese e gli enti che hanno conseguito la registrazione ambientale EMAS si applica una riduzione del 20% sulle tariffe, salvo diverse specifiche prescrizioni normative.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non possono essere applicate cumulativamente; nel caso concorrano le condizioni per l'applicazione di entrambe, viene applicata la riduzione più favorevole per il committente.

**Art. 5 – Prestazioni a favore di particolari soggetti.**

1. Alle prestazioni fornite a favore di enti pubblici si applica una riduzione del 30% della tariffa, limitatamente alle prestazioni reperibili anche presso soggetti diversi da ARPA.
2. Alle prestazioni fornite a favore di associazioni non profit si applica una riduzione del 25%, in relazione alla numerosità dei campioni o delle valutazioni richieste.

**Art. 6 – Revisione e aggiornamento.**

L'aggiornamento periodico delle tariffe avviene con decreto del Presidente, su proposta del Direttore Generale, anche sulla base di aggiornamenti contrattuali e valutazioni sulla effettiva copertura dei costi.

**Art. 7 – Imposta sul Valore Aggiunto.**

Le voci del Tariffario si intendono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, da applicarsi se ed ove previsto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 8 – Entrata in vigore.**

Il presente Tariffario è in vigore dal 01.01.2020, e si applica per le prestazioni effettuate a partire da tale data, salvo diverse condizioni concordate precedentemente.